



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 15/09/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 23/11/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2021, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.227,65, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni a favore dell'intermediario finanziario, delle commissioni di distribuzione e del costo di invio comunicazioni;
- il rimborso dell'importo di € 173,54, a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza;
- la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Collegio;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:



- preliminarmente, che la cliente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario la quota parte non goduta delle commissioni ripetibili, calcolate secondo le previsioni contrattuali, rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi (cita, a supporto, la decisione n. 8827/17 del Collegio di Coordinamento e altri precedenti ABF);
- la chiara indicazione delle condizioni contrattuali, riportando in modo dettagliato i costi connessi, nonché le voci di costo ripetibili e quelle non ripetibili;
- la congruità dell'importo restituito per la quota non maturata delle spese di invio comunicazioni periodiche e delle commissioni in favore del finanziatore indicate in contratto come ripetibili, queste ultime calcolate in base al criterio della curva degli interessi secondo quanto previsto in contratto, nel modulo SECCI e nel piano di ammortamento sottoscritto dalla ricorrente;
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito (cita Giudice di Pace di Modena, sentenza n. 213/2023 e ordinanza del Trib. Nocera del 05/01/2023);
- che l'art. 27 del D.L. n. 104/23 fa salve, per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25/07/2021, le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, così escludendo la ripetibilità dei costi *up front*;
- la corretta applicazione della penale di estinzione anticipata poiché l'importo rimborsato anticipatamente risulta superiore ad € 10.000,00;
- l'infondatezza della richiesta di ristoro delle spese legali attesa la serialità della controversia.

Pertanto, chiede di respingere il ricorso in esame.

DIRITTO

Occorre valutare, in apertura, l'eccezione preliminare di parte resistente: l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, a causa della sottoscrizione da parte della ricorrente di una quietanza liberatoria.

Al riguardo, occorre richiamare la decisione n. 8827/2017 del Collegio di Coordinamento, ove è stato precisato che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla duplice circostanza che: 1) sia ivi fatto esplicito riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; 2) il dichiarante non si limiti a dare atto del pagamento ricevuto, ma abdichi, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Ai fini della piena efficacia transattiva dell'atto, per il Collegio di coordinamento sono necessarie:

- "l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto";
- "reciproche concessioni" da parte dei transigenti.

A ciò è da aggiungere che, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario può assumere efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una *precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia*, oltre che del relativo titolo.

Nel caso di specie, è vero che la quietanza reca la data del 01/11/2021, successiva rispetto a quella di emissione del conteggio estintivo (20/09/2021) e della liberatoria



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(07/10/2021); ed è anche vero che il tenore letterale della rinuncia ad ulteriori pretese da parte della cliente riguarda "somme di denaro, ulteriori a quelle appena elencate, a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro"; tuttavia, in relazione allo specifico modulo di quietanza in esame, secondo le posizioni più recenti condivise dai Collegi ABF, difetta il riferimento sia al requisito della determinazione quantitativa (ammontare) sia il riferimento alla causale (titolo/i delle voci di costo non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia (*ex multis*, v. Collegio di Bari, decisioni n. 7691/24 e 7689/24).

Sicché, il Collegio non può riconoscere efficacia abdicativa alla quietanza esibita dall'intermediario (nello stesso senso, in relazione a una fattispecie analoga, cfr. *ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 8261/24).

Passando al merito, si osserva che il contratto è stato stipulato il 23/11/2017, prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB. I Collegi hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale. Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il contratto prevede la rimborsabilità della quota ripetibile delle commissioni in favore dell'intermediario secondo il criterio della curva degli interessi. È stato versato in atti anche il piano di ammortamento, sottoscritto dalla ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata (avvenuta alla 46ma rata).

Nella tabella di seguito riportata sono dettagliati i criteri di calcolo dei rimborsi delle diverse voci di costo spettanti alla parte ricorrente, tenuto conto che: (1) le commissioni in favore dell'intermediario sono da considerarsi validamente distinte in componente up-front e componente recurring; alla componente recurring si applicano i criteri contrattuali di rimborso (criterio della "curva degli interessi"); (2) le commissioni di distribuzione sono da considerarsi interamente up-front, poiché riferite ad attività prodromiche alla stipula del contratto.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	46
rate residue	74

TAN ▶	5,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	61,67%
- in proporzione alla quota	40,57%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	comm. interm. quota non ripetibile (up front)	€ 1.014,10	€ 625,36	€ 411,41	○	€ 411,41	€ 411,41
○	comm. interm. quota ripetibile (recurring)	€ 434,61	€ 268,01	€ 176,32	●	€ 176,32	€ 0,00
○	comm. di distribuzione (up front)	€ 828,00	€ 510,60	€ 335,91	○		€ 335,91
○	costo invio com. periodiche (recurring)	€ 22,00	€ 13,57	€ 8,93	○	€ 13,57	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	●		€ 0
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 747
interessi legali	si ▼



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente chiede, inoltre, il rimborso di € 173,54 a titolo di commissione di *estinzione anticipata*, affermando che *“l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”* e non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

Con specifico riferimento alle contestazioni mosse dalla ricorrente, si fa presente che il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 5909/20, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*.

Inoltre, con decisione n. 11679/21, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“l’espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell’art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l’ammontare dell’indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all’importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell’intermediario/mutuante per l’estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”*.

Nel caso di specie, il c.d. *“importo rimborsato in anticipo”* – anche al netto della riduzione del costo totale del credito - sarebbe superiore alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell’indennizzo per anticipata estinzione (Collegio di Bari, decisione n. 6329/23).

Chiede, inoltre, la restituzione delle quote *“eventualmente”* versate in data successiva all’estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

Va respinta anche la richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, alla luce dei principi recentemente enunciati dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 4580/2025. Come già chiarito dal Collegio di Bari (decisione n. 7214/2025), tale domanda va rigettata in assenza di *“evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità”*.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 747,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI